



Delibera della Giunta Regionale n. 238 del 31/05/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

L.R. 10 APRILE 1996, N.8 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RISARCIMENTO ED IL CONTENIMENTO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA E DELLA RELATIVA SPESA.

**L'Assessore Amendolara,
alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti
tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa
resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

PREMESSO che

- a. la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, tra l'altro, all' art. 1, comma 3, assegna alle regioni a statuto ordinario il compito di provvedere ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e, all' art. 19, comma 2, quello del controllo delle specie di fauna selvatica per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali;
- b. la medesima Legge :
 - all' art. 10, comma 8 lettera f), tra l'altro, evidenzia che le Province debbano comprendere nella propria Pianificazione faunistico-venatoria anche i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
 - all'art. 14, comma 14, tra l'altro, dispone che l'Organo di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) provvede all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
 - all'art.26 comma 1, tra l'altro, specifica che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti,
 - il medesimo articolo, ai comma 2 e 3, tra l'altro, stabilisce che il funzionamento di tale fondo finanziario è regolato da disposizioni regionali a mezzo di un apposito Comitato e che il proprietario o conduttore del fondo agricolo danneggiato è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui sopra che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
- c. La Legge Regionale 10 aprile 1996 n. 8, analogamente:
 - all'art. 11, comma 2, lettera i), tra l'altro, specifica che i Piani Faunistici Venatori Provinciali debbano prevedere i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori di fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
 - all' art. 26 , comma 1, tra l'altro, dispone che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, viene costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta ripartisce tra le Amministrazioni Provinciali in misura corrispondente alla percentuale di territorio agro - silvo pastorale di ciascuna.
 - ai comma 3, 4, 5, e 6 del medesimo articolo, tra l'altro, disciplina la costituzione del Comitato previsto dalla citata norma statale, e le modalità per la denuncia del danno, per gli accertamenti, per la comunicazione del danno quantificato, e per il risarcimento da parte della Provincia a valere sulle somme trasferite dal fondo finanziario sopra menzionato.
 - al comma 7 del medesimo articolo, tra l'altro, indica tra le modalità per il risarcimento dei danni arrecati dalle specie selvatiche anche la stipula di polizze

- assicurative da parte delle Province o dagli organi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia ;
- al comma 8 del medesimo articolo, tra l'altro, specifica che il risarcimento dei danni provocati nelle strutture faunistiche a gestione privata fanno carico ai rispettivi concessionari, e che il risarcimento dei danni provocati negli ATC sono accertati e risarciti dagli organi di gestione degli stessi;
 - all'art 37, comma 3, tra l'altro, dispone che il comitato di gestione degli ATC provvede ad individuare ed accertare i danni causati alle colture agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell' attività venatoria da segnalare all'Amministrazione Provinciale ai fini della erogazione di contributi per il risarcimento del danno, nonché per gli interventi, preventivamente concordati, atti ad evitare i danni predetti, e che per le verifiche il Comitato può richiedere specifici accertamenti agli Uffici Agricoli e Forestali della Regione, della Provincia e delle Comunità Montane presenti sul territorio;

DATO ATTO che gli stanziamenti effettuati annualmente sul capitolo 3212 (U.P.B. 1.74.177) "Risarcimento dei danni causati da specie protette o in via di estinzione, da fauna selvatica in strutture faunistiche protette (L.R. 10.4.96 n. 8, art.26, comma 2)" del Bilancio Regionale, non inferiori negli ultimi tre anni a 250.000,00 Euro/anno, sono regolarmente ripartiti alle Amministrazioni provinciali con provvedimenti dirigenziali del Settore Foreste Caccia e Pesca;

PRESO ATTO della giurisprudenza costante in materia di responsabilità a carico delle Regioni dei danni causati da cinghiali ed altre specie della fauna selvatica;

RILEVATO che

- a. le procedure adottate dalle Amministrazioni provinciali per il risarcimento dei danni da fauna selvatica, anche a causa del forte incremento delle richieste di risarcimento, non sempre vengono perfezionate nei tempi stabiliti, e pertanto i danneggiati adiscono le vie legali;
- b. le pronunce giurisprudenziali hanno attribuito alla Regione la responsabilità in forza delle disposizioni di cui alla richiamata legge 157/1992, che conferisce alla medesima la potestà di emanare le norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, e le affida i poteri del suo controllo;
- c. le procedure di recupero delle somme, attivate a seguito delle sentenze esecutive, si concludono necessariamente con maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO

- a. che le procedure finora adottate dalle Amministrazioni provinciali per il risarcimento dei danni alle colture agricole fanno esclusivo riferimento ai fondi trasferiti dalla Regione a valere sugli stanziamenti in bilancio regionale sul capitolo 3212 (U.P.B. 1.74.177) secondo le modalità previste dal citato articolo 26 della L. R. 8/1996;
- b. che tali fondi, come prescritto dal comma 1 dell'articolo citato sono riservati al risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica;
- c. che la medesima norma, al comma 8, dispone che il risarcimento dei danni provocati negli A.T.C. sono accertati e risarciti dagli Organi di gestione degli stessi;
- d. che la citata Legge nazionale 157/1992 stabilisce in via preliminare, all'art. 14, comma 14, che l'Organo di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia provvede all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni

agricole dalla fauna selvatica e, subordinatamente ai danni non altrimenti risarcibili, all'articolo 26, comma 1, dispone la costituzione dell'apposito fondo.

RITENUTO pertanto di dover provvedere affinché:

- a. siano attivate tutte le misure necessarie a limitare i danni economici derivanti da pignoramenti e maggiori interessi, sia al fine di rendere più celere la procedura per la definizione e liquidazione del risarcimento da parte delle Amministrazioni provinciali, sia per prevenire tutti i danni agendo sulle cause che lo determinano;
- b. sia data attuazione a quanto previsto dalle norme citate in premessa, relative alla pianificazione faunistica provinciale ed alle competenze degli A.T.C. in materia di risarcimento dei danni da fauna selvatica, in particolare:
 - le Amministrazioni provinciali, in accordo con quanto nelle premesse e nelle norme richiamate, provvedano a definire i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole negli A.T.C.;
 - gli A.T.C. provvedano ad attivare tutte le misure, le collaborazioni, e le procedure per accertare e risarcire i danni da fauna selvatica, verificatisi nel territorio di competenza, e ad evitare i danni predetti, secondo i dettami dell'art 14, comma 14 L. 157/92 e dell'art 26, comma 8 L. R. 8/96;
- c. sia effettuato un monitoraggio delle attività e della spesa relativa ai trasferimenti finanziari regionali per l'attuazione della particolare materia delegata alle Amministrazioni provinciali dalla L. R. 8/1996, nonché delle attività e della spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 38, comma 2, L. R. 8/1996.

VISTI

- a. la Legge 11 febbraio 1992 n. 157;
- b. la Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. di incaricare le Amministrazioni provinciali, nelle more dell'adozione del Piano Faunistico Regionale, affinché provvedano, entro 90 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento, a formalizzare ed approvare i criteri e le procedure operative per il risarcimento dei danni in favore dei conduttori dei fondi rustici, eventualmente concertate con il competente Settore Regionale Foreste, Caccia e Pesca, a cui trasmettere copia della documentazione una volta perfezionata;
2. di disporre che gli A.T.C. provvedano, di concerto con le Amministrazioni provinciali ad attivare tutte le misure per accertare e risarcire i danni da fauna selvatica verificatisi nel territorio di competenza, secondo i dettami dell'art 14, comma 14 L. 157/92 e dell'art 26, comma 8 L. R. 8/96, ed in particolare di assumere le funzioni di accertamento dei danni (attraverso specifiche collaborazioni con gli Uffici Agricoli e Forestali della Regione, della Provincia e delle Comunità Montane presenti sul territorio, ovvero mediante il ricorso a più convenienti forme di collaborazione professionale), nonché le funzioni di risarcimento della quota stabilita;
3. di disporre, inoltre, che gli A.T.C., nel territorio di propria competenza, provvedano ad individuare le aree agricole maggiormente soggette a danni da

parte di fauna selvatica, ed attivino interventi, concordati con le Amministrazioni provinciali, adeguati ad evitare i danni predetti;

4. di affidare alle Amministrazioni provinciali il coordinamento delle azioni derivanti dai processi sopra richiamati, nonché degli A.T.C. partecipanti competenti per territorio, eventualmente stabilendo forme sostitutive in caso di loro inerzia, al fine di concludere i procedimenti nei tempi stabiliti dalle norme vigenti;
5. di disporre inoltre che il predetto risarcimento dei danni nel territorio di competenza degli A.T.C. debba avvenire nel rispetto dei parametri definiti nella pianificazione faunistica provinciale ovvero dei criteri dall'uopo stabiliti dall'Amministrazione provinciale, e comunque a carico dei fondi di cui al comma 2 dell'art. 38 L. R. 8/1996, destinati allo scopo in misura non inferiore al 10% del totale per ciascun anno;
6. di puntualizzare che successivamente al perfezionamento delle procedure di cui al punto 2 del presente deliberato, ed all'attivazione di quanto previsto ai punti 3 e 6, le somme trasferite dalla Regione alle Amministrazioni provinciali a valere sulle risorse stanziare nel bilancio regionale sul capitolo 3212 (U.P.B. 1.74.177) per il fondo previsto dal comma 2. art.26 L. R. 8/1996, debbano essere utilizzate esclusivamente per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
7. di sollecitare le Amministrazioni provinciali, e gli A.T.C., affinché valutino la convenienza (mediante circostanziata analisi costi-benefici) di attivare le soluzioni alternative indicate dal comma 7 dell'art.26 L. R. 8/1996;
8. di prescrivere alle Amministrazioni provinciali, ed ai rispettivi Comitati per la valutazione dei danni affinché provvedano ad effettuare e perfezionare tutti gli adempimenti ad essi affidati dal citato art. 26 L. R. n. 8/96 nel rispetto dei tempi in esso definiti;
9. di stabilire che gli Uffici periferici regionali agricoli e forestali dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Attività Settore Primario" garantiscano alle Amministrazioni Provinciali ed agli A.T.C. il supporto previsto dagli articoli 26 e 37 della citata L. R. 11/1996;
10. di incaricare il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca a fornire agli altri Uffici ed Enti interessati dalle presenti disposizioni il supporto coordinativo necessario, nonché di provvedere al monitoraggio di tutte le attività poste in essere dalle Amministrazioni provinciali e dagli A.T.C. per l'attuazione delle competenze loro derivanti dalla L. R. 10 aprile 1996, n. 8, anche mediante verifiche amministrativo-contabili della spesa delle Province relativa ai fondi trasferiti dalla regione, e della spesa degli A.T.C. relativa ai fondi derivanti dall'applicazione del citato art. 38, comma 2, L. R. 8/1996, eventualmente al fine di proporre eventuali aggiustamenti della percentuale stabilita al punto 7 del presente deliberato.
11. di incaricare inoltre il medesimo Dirigente di attivare, eventualmente di concerto con il Corpo Forestale dello Stato, tutte le misure ritenute più idonee a prevenire il danneggiamento alle colture agricole a persone o cose da parte della fauna selvatica, ivi compresi eventuali mezzi di protezione, deterrenti, attivazione di procedure di cattura, o l'eventuale controllo selettivo delle popolazioni, nelle aree a maggiore incidenza di danni;

Il presente provvedimento è inviato:

- alle Amministrazioni provinciali della Campania;
- agli Ambiti Territoriali di Caccia della Campania;
- ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Agricoltura Regionali;
- ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Forestali Regionali;
- ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Alimentazione Regionali;
- al settore Regionale Foreste Caccia e Pesca;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione.